

Motivi di deroga al numero di assenze per l'accesso agli scrutini finali

Ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione agli scrutini finali, in deroga al limite generale posto dall'art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, può essere ritenuto valido l'anno scolastico anche per quegli alunni che non abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale per le seguenti ragioni:

- gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate adeguatamente documentati da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- partecipazione a concorsi, test universitari;
- partecipazioni ad eventi e manifestazioni musicali per musicisti o iscritti al conservatorio;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- isolamento domiciliare per SARS-CoV-2;

sempre che ricorrano le condizioni per procedere alla fase valutativa con un numero sufficiente di elementi di valutazione da parte dei docenti.

Rimane infatti compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Le deroghe al numero di assenze devono essere documentate attraverso:

- una certificazione iniziale (dell'ospedale, della ASL o specialista convenzionato, se si tratta di patologie) attestante la patologia, cui deve seguire un certificato medico che riferisca la specifica assenza a tale patologia;
- un attestato di avvenuta donazione fornita dal personale del servizio trasfusionale o dell'unità di raccolta, in caso di donazione di sangue;
- un'attestazione della federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire un'attestazione dell'associazione sportiva per ogni assenza;
- un'attestazione dell'ente presso cui si è svolta la prova concorsuale o il test universitario;
- un'attestazione del Conservatorio, in caso della frequenza dello stesso, o altro Ente musicale, cui deve seguire un'attestazione per ogni evento (concerti, saggi, ecc.) causa dell'assenza;
- un'attestazione di adesione ad una confessione religiosa per la quale esiste una specifica intesa che considera il sabato come giorno di riposo;
- una certificazione medica attestante l'isolamento domiciliare per SARS-CoV-2 con indicazione del periodo di riferimento.

Si specifica tuttavia che le deroghe non sono illimitate, ma determinate temporalmente come segue:

- per la validità dell'anno scolastico, l'alunno che fruisce di deroga non potrà totalizzare comunque un numero di assenze superiore al 50% dell'orario curriculare di ciascun indirizzo/sezione;
- per l'attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione del credito scolastico, l'alunno che fruisce di deroga non potrà superare comunque un numero di assenze superiore al 20% dell'orario curriculare di ciascun indirizzo/sezione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Conte